

COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE
SOTTOSCRIZIONI PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME**

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme fuori della sede municipale a favore delle persone che, pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una pubblica amministrazione, si trovano nella impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che siano inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio oppure ospitate in famiglie, comunità alberghi, ricoveri ecc. in questo Comune.
2. La richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico che attesti lo stato di infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

Art. 3
Organizzazione del servizio

1. E' ammesso al servizio di raccolta delle firme al domicilio e delle relative autenticazioni il dipendente agente di Polizia Municipale che verrà formalmente incaricato dal Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dal DPR 28.12.2000 n. 445.

Art. 4
Presentazione delle richieste

1. Le richieste vanno presentate agli sportelli dell'Ufficio Servizi Demografici consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ad apposta la relativa autenticazione.
2. Il Funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la firma ed effettuare la autenticazione.

Art. 5
Modalità

1. Il funzionario incaricato si recherà presso il luogo ove si trovi l'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il funzionario incaricato dal Sindaco provvederà immediatamente alla relativa autenticazione.

Art. 6
Rinvio

1. Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dal DPR 28.12.2000, n. 445.